

Provisorio Rep.

55/2017 del 25/05/2017



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE X

Definitivo Rep. n. 586 del 29-05-2017

OGGETTO: Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Ditta Turlà Rosario S.r.l. – sede legale a Rosolini (SR) via Ten. Savarino n. 32, sito dell'attività di trattamento e recupero rifiuti a Rosolini (SR) C/da Tagliati, foglio 42 p.lle 3 – 321 – 252 – 250 – 248 – 247 – 249 – 335 – 82.
Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Esercizio Finanziario 2017

INTERVENTO:

Somma stanziata Euro _____

Aumentate Euro _____

Diminuite Euro _____

Somma disponibile Euro _____

Somme già impegnate,

liquidate o pagate Euro _____

Somma impegnata/liquidata

con la presente Euro _____

Rimanenza disp. Euro _____

IL CAPO SETTORE
(Ing. Domenico Morello)

Impegno annotato al n. _____ del registro cronologico degli impegni.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 55 della L. 142/90, nel testo modificato con la L. 127/97

SI ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa impegnata col presente atto.

Il Capo del III Settore Dr. Antonio Cappuccio

Il CAPO del Settore III
(Dr. Antonio Cappuccio)

OGGETTO: Provvedimento di adozione della Autorizzazione Unica Ambientale. D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013. Ditta Turlà Rosario S.r.l. – sede legale a Rosolini (SR) via Ten. Savarino n. 32, sito dell'attività di trattamento e recupero rifiuti a Rosolini (SR) C/da Tagliati, foglio 42 p.lle 3 – 321 – 252 – 250 – 248 – 247 – 249 – 335 – 82.
Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

IL CAPO SETTORE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35".

Visto l'art. 2, comma 1, lettera b) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 che individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (di seguito denominata AUA).

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 7 novembre 2013, prot. n. 49801.

Vista la nota della Regione Sicilia, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Servizio 2 "Tutela dell'Inquinamento Atmosferico" n. 16938 del 10/04/2014 con oggetto "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8. Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 156 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Viste le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee.

Preso atto che la Ditta Turlà Rosario S.r.l. (di seguito denominato Gestore), ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha presentato al SUAP del Comune di Rosolini (SR) istanza AUA per l'attività di trattamento e recupero rifiuti sita a Rosolini (SR) C/da Tagliati, foglio 42 p.lle 3 – 321 – 252 – 250 – 248 – 247 – 249 – 335 – 82 (l'istanza è pervenuta a questo Ente via pec in data 12/04/2016 ed acquisita al prot. gen. al n. 13089 del 13/04/2016).

Considerato che il Gestore ha richiesto il rilascio dell'AUA per:

- ✓ lo scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
- ✓ le emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
- ✓ le operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Visti i verbali di Conferenza di Servizi del 20/12/2016 e del 24/05/2017.

Visti i pareri, espressi dal Comune di Rosolini, prot. n. 21802 del 03/08/2016 relativo alla conformità urbanistica per la realizzazione di un impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti

non pericolosi e prot. n. 3745 del 10/02/2017 con condizioni, relativo allo scarico delle acque reflue civili provenienti dall'immobile nelle fosse Imhoff con relativa condotta di sub irrigazione nel terreno con drenaggio delle acque fitodepurate.

Visto il parere , con prescrizioni, del Servizio Rifiuti e Bonifiche del 05/05/2017 prot. n. 781/Ri.Bo. per le Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Visto il D.R.S n. 932 dell'11/09/2009 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Servizio 3.

Visto il parere, con prescrizioni, prot. 32470 del 03/05/2017 rilasciato dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente UOB A.2.5. Ufficio Territoriale Ambientale (U.T.A.) Siracusa.

Vista la nota prot. 17264 del 16/05/2017, con la quale si è trasmessa la documentazione per l'adozione del provvedimento di AUA.

Visto l'art. 51 L. 142/90, recepita con l'art. 2 L.R. 23/98.

Visto il D. Lgs. 267/2000.


DETERMINA

1. di adottare ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, il provvedimento di AUA richiesto dalla Ditta Turlà Rosario S.r.l. – sede legale a Rosolini (SR) via Ten. Savarino n. 32, sito dell'attività di trattamento e recupero rifiuti a Rosolini (SR) C/da Tagliati, foglio 42 p.lle 3 – 321 – 252 – 250 – 248 – 247 – 249 – 335 – 82, relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - scarico di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/06 e s.m.i..
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti di cui all'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
 - Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216, comma 3, per i punti R3, R5 e R13, dell'allegato C, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
2. di assegnare alla Ditta Turlà Rosario S.r.l - sede legale a Rosolini (SR) via Ten. Savarino n. 32 e sito dell'attività di trattamento e recupero rifiuti a Rosolini (SR) C/da Tagliati il n. 135 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
3. di fare salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti o Organi;
4. di dare atto che il Gestore:
 - 4.1 deve svolgere l'attività nel rispetto delle prescrizioni imposte nei pareri espressi dal Comune di Rosolini, prot. n. 21802 del 03/08/2016 e prot. n. 3745 del 10/02/2017 (All. A), dal Servizio Rifiuti e Bonifiche prot. n. 781/Ri.Bo. del 05/05/2017 (All. B) e dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente D.R.S n. 932 dell'11/09/2009 e parere con prescrizioni, prot. 32470 del 03/05/ (All. C) che si allegano al presente atto e che ne fanno parte integrante e sostanziale;
 - 4.2 comunicare preventivamente all'autorità competente ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13, eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento;
 - 4.3 presentare preventivamente una nuova istanza di AUA in caso di modifiche sostanziali della presente Autorizzazione;
 - 4.4 presentare all'Autorità competente, ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, tramite il SUAP, un'istanza almeno sei mesi prima della scadenza così come previsto dall'art. 5 del D.P.R. 59/13;

5. ogni variazione della titolarità dell'AUA deve essere comunicata sempre tramite il SUAP all'Autorità competente;
6. l'Autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni prima della scadenza qualora intervengano disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali che lo esigano o sia impedito o pregiudicato il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
7. la mancata osservanza delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione di eventuali sanzioni previste dalla norma vigente;
8. che l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **quindici anni** dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
9. di trasmettere la presente determinazione, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Rosolini che provvederà con proprio atto al rilascio dell'AUA al Gestore;
10. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
11. al presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro il termine di giorni 120.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Paolo Tringilo)



IL CAPO SETTORE

(Ing. Domenico MORELLO)



Ai sensi ed agli effetti dell'art. 6 della L.R. 30.04.1991, n. 10, si attesta che sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità e i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del procedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.


IL CAPO SETTORE

(Ing. Domenico MORELLO)




Visto: si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità contabile

"Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 174/2012, convertito in legge il 07 dicembre 2012 n. 213, attesta che nella formazione della proposta di determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del procedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia".



IL CAPO DEL III SETTORE

(Dr. Antonio Cappuccino)



ALLEGATO "A"
SCARICHI DI ACQUE REFLUE

Il presente allegato, composto da n. 5 fogli compreso il frontespizio, è costituito dai pareri rilasciati dal Comune di Rosolini prot. n. 21802 del 03/08/2016 relativo alla conformità urbanistica per la realizzazione di un impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti non pericolosi e prot. n. 3745 del 10/02/2017 con condizioni, relativo allo scarico delle acque reflue civili provenienti dall'immobile nelle fosse Imhoff con relativa condotta di sub irrigazione della ditta Turlà Rosario S.r.l. – sede legale a Rosolini (SR) via Ten. Savarino n. 32, sito dell'attività di trattamento e recupero rifiuti a Rosolini (SR) C/da Tagliati, foglio 42 p.lle 3 – 321 – 252 – 250 – 248 – 247 – 249 – 335 – 82.



COMUNE DI ROSOLINI

Provincia di Siracusa

V° Settore: Lavori Pubblici ed Urbanistica

U.O. - Urbanistica

C.A.P. 96019 - Via Sifione n. 79 - tel. 0931.500.111

Comune di Rosolini

Protocollo Generale

N. 0021802 del 03-08-2016

Alla Ditta TURLA' ROSAR' O

via Tenente Savarino n. 32

96019 Rosolini (SR)



Oggetto: Richiesta parere di conformità urbanistica per la realizzazione di un impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti non pericolosi, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 - artt. 214 e 216, c.1. e ss.mm.ii., in contrada Tagliati, fog. 42, p.lle 3, 321, 248, 250, 252, 247, 249, 335 e 82;

Vista la richiesta del parere in oggetto, acquisita al prot. generale n. 17093 del 15.06.2016;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti;

Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di polizia Urbana;

Visto il Capo IV del titolo II della Legge 17 Agosto 1942, n. 1150, e la Legge 6 Agosto 1967, n. 765;

Vista la Legge 28 Gennaio 1977, n. 10;

Viste le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 Marzo 1956, n. 303 e ss.mm.ii.

Vista la L.R. n. 71/1978 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 37/35,

Vista la L.R. 17/94

Visto il Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 214 "Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate" e l'art. 216 "operazioni di recupero", riguardanti l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi;

Visto il D. Lgs.n. 4 del 16 gennaio 2008 "Ulteriori disposizioni correttive al D.Lgs. n. 152/2006";

Visti gli allegati scritti grafici allegati alla richiesta;

Considerati i seguenti dati urbanistici ed edilizi:

- COMPARTO URBANISTICO: zona "E2" del vigente P.R.G.;
- UBICAZIONE: c.da Tagliati;
- DATI CATASTALI: fog. 42, p.lle 321, 252, 250, 248, 247, 249, 335 e 82 con una superficie complessiva di circa mq. 28.303,00 ed entrostante fabbricato rurale distinto con la p.lla n. 3;
- NATURA/DESCRIZIONE INTERVENTO: realizzazione di impianto per il recupero e messa in riserva di rifiuti non pericolosi;
- SITUAZIONE VINCOLISTICA, il sito interessato:
 - 1) E' sottoposto al vincolo per le costruzioni in zona sismica;
 - 2) Non ricade in area incisa dal vincolo discendente dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana (P.A.I.) - Area territoriale tra il T. di Modica e Capo Passero (084), di cui alla L.R. n.6 del 03/05/2001;
 - 3) Non ricade in Siti d'Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione speciale (Z.P.S.) di cui al Decreto Assessoriale 21-02-2005 e 05-02-2005, n'è in contesti prossimi essendo a notevole distanza da quelli individuati;
 - 4) Non è interessata da zone boschive di cui alla L.R. 16/96 e s.m.i.;
 - 5) Non ricade in aree percorse da fuoco ai sensi dell'art. 10 della L. n. 353/2000, come confermato con D.G.M. n. 115 dell'1.06.2009 a seguito dei riscontri sul SIM (Sistema Informativo della Montagna) nel territorio Comunale di Rosolini;
 - 6) Non risulta utilizzato per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, giusto art. 2 comma 5 della L.R. 71/78;
 - 7) Non ricade all'interno della perimetrazione del centro abitato;

RITENUTO che:

- il sito, in forza della procedura S.U.A.P. ex art. 5 D.P.R. n. 447/98, corredata di tutti i pareri prescritti, è già utilizzato per l'attività di frantumazione di materiali lapidei;
- che anche per tale ultima circostanza e salvo diverse specifiche previsioni, l'area interessata non può considerarsi incompatibile con la realizzazione di un impianto di recupero e messa in riserva (discarica), tanto più che quest'ultima non può che essere ragionevolmente ubicata fuori dalla zona abitata;
- la copiosa giurisprudenza formatasi sull'argomento ha sostanzialmente evidenziato che << la *allocazione di una discarica è consentita in zona agricola, salvo che non sia espressamente vietato da disposizioni vincolistiche o dallo stesso strumento urbanistico..... per tanto non impone l'adozione di una variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale* >> (Cons Stato Sez. V, 16 Giugno 2009, n. 3853);

Il Responsabile del Servizio

Per tutto quanto sopra visto, ritenuto e considerato e sebbene tale tipologia di impianti non possa trovare altra collocazione al di fuori della zona "E - usi agricoli", ed osservato che il sito interessato, con separato provvedimento, risulta già autorizzato alla attività di recupero e frantumazione degli inerti giusto provvedimento S.U.A.P. n. 09 del 16.08.2012;

Attesta

Che il proposto intervento è urbanisticamente compatibile con il vigente strumento urbanistico e ritiene che l'attività prevista possa essere svolta nel sito indicato, fatti salvi i diritti di terzi, il rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza degli impianti, di tutela della salute e dell'ambiente, nonché ogni altro parere, permesso, autorizzazione, comunque denominate, per l'esercizio dell'attività di recupero e messa in riserva di rifiuti pericolosi non tossici.

Al presente si allegano, vistati, gli elaborati scritto-grafici prodotti dalla ditta richiedente;

Rosolini, li 01.08.2016

Il Responsabile della U.O.
Geom. Giuseppe Santacroce

Il Responsabile del Servizio
ing. Corrado Mingo



COMUNE DI ROSOLINI
- **LIBERO CONSORZIO DI SIRACUSA** -
8° Settore Urbanistica - Ecologia

Comune di Rosolini
Protocollo Generale
N. 0003745 del 10-02-2017



Allo Sportello Unico

Sede

Al Libero Consorzio

(ex provincia Regionale di Siracusa)

Via Malta, 35

96100 Siracusa

Oggetto: Parere endoprocedimento AUA ditta Turla Rosario.

VISTA la domanda avanzata in data 29.03.2016, Codice pratica. n. 2016.E03.96019.13145 allo Sportello Unico per le Attività Produttive con procedimento ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 20/10/1998 n. 447, come modificato dal D.P.R. 440/00, dal signor Turla Rosario Codice Fiscale "TRL RSR 64D06 H574C" nato a Rosolini il 06/04/1964, e residente a Rosolini in Via Tenente Savarino n. 32, in qualità di Titolare dell' impianto di messa in riserva e recupero rifiuti posto a Rosolini in C.da "Tagliati", relativa alla richiesta di **Autorizzazione Unica Ambientale**, per lo scarico di reflui di tipo civile o assimilabili, tenere di Rosolini, in catasto in catasto al foglio di mappa 42 particelle 3,321.252.250,248,247,249,335,82 estesa complessivamente mq. 28.303,00.

VISTA la legge Regionale 15.05.1986 n° 27;

VISTA la legge 10.05.1976 n° 319 e successive modificazioni;

VISTA la circolare n° 4 del 30.10.1986;

VISTO il decreto legge n° 79 del 17/03/1995 convertito in legge n° 172 del 17/05/1995 art. 7;

VISTA la Circolare dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente n° 11840/U del 26/05/1997;

VISTO la legge Reg.le 15/05/1968 e il D.P.R. n° 403/1998 e Legge 191/1998;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO il D.Lgs 152/2006 e smi.

VISTA il Decreto legge del 16 dicembre 2015 e in particolare l'art.3;

VISTO il parere di conformità urbanistica per la realizzazione di un impianto di recupero e messa in riserva di rifiuti non pericolosi rilasciato dall'ufficio urbanistica.

VISTO il provvedimento autorizzativo unico n. 09 del 16/08/2012 rilasciato dallo Sportello Unico per le attività produttive.

VISTO la dichiarazione resa dal tecnico incaricato **Dott. Agronomo Salvatore Di Lorenzo** con la quale assevera che l'impianto di smaltimento è stato realizzato secondo le norme dettate dalla

legge, e precisamente che è conforme alla delibera 07/02/1977 allegato 5 norme tecniche degli impianti di smaltimento sul suolo e sottosuolo e smi.

VISTO la dichiarazione resa dal tecnico incaricato **Dott. Agronomo Salvatore Di Lorenzo** con la quale assevera che l'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi, non rientra nell'elenco delle industrie insalubri ai sensi dell'art. 216, Decreto del Ministero della Sanità del 27 luglio 1934 e successive modifiche ed integrazioni del 5/09/1994.

VISTI gli atti d'ufficio.

SI ESPRIME

Ai sensi del D.Lgs 152/2006 e Decreto legge del 16 dicembre 2015, parere favorevole, alla ditta Turla Rosario Codice Fiscale **"TRL RSR 64D06 H574C"** nato a Rosolini il 06/04/1964, e residente a Rosolini in Via Tenente Savarino n. 32, in qualità di titolare dell'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi, posto a Rosolini in C.da "Tagliati", a poter scaricare i reflui civili provenienti dal predetto Immobile, nelle fosse Imhoff con relativa condotta di sub irrigazione nel terreno con drenaggio delle acque fitodepurate, per **n. 1 abitanti equivalenti per i reflui di tipo civile, accertato che tale impianto non rientra nell'elenco delle industrie insalubri, e che non sussistono vizi di incompatibilità con il vigente strumento urbanistico,** come espresso con parere da parte dell'ufficio Urbanistica che si allega alla presente, rispettando le seguenti condizioni:

- che siano fatti salvo i diritti di terzi;
- che i reflui per qualità e quantità siano mantenuti del tipo civile e che gli stessi non subiscano alcuna modificazione;
- **che periodicamente venga garantito lo svuotamento ed il prelievo dei fanghi della fossa con il successivo smaltimento ai sensi di legge da ditte autorizzate, tali da essere esibiti nella fase di successivo rinnovo ;**
- **che vengano rispettati il parere espresso dall'ufficio urbanistica.**

L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi qui indicati, ogni difformità rispetto al progetto autorizzato, comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.43 della L.R. 27/85, di quelle di cui alla legge 319/76 e di quelle indicate nel regolamento comunale, nonché di ogni altra sanzione prevista dalle vigenti norme in materia.

Il presente parere di competenza relativa alla richiesta di **Autorizzazione Unica Ambientale**, viene trasmesso tramite pec.

Rosolini li 09.02.2017

Il Tecnico Istruttore
Geom. Rosario Scollò



Il Responsabile del Servizio
Geom. Giuseppe Vindigni

ALLEGATO "B"

OPERAZIONE DI RECUPERO RIFIUTI

Il presente allegato, composto da n. 4 fogli compreso il frontespizio, è costituito dal parere, con prescrizioni, rilasciato dal Servizio Rifiuti e Bonifiche prot. n. 781/Ri.Bo. del 05/05/2017 per le Operazioni di recupero rifiuti in regime semplificato di cui all'art. 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. relativo alla Ditta Turlà Rosario S.r.l. – sede legale a Rosolini (SR) via Ten. Savarino n. 32, sito dell'attività di trattamento e recupero rifiuti a Rosolini (SR) C/da Tagliati, foglio 42 p.lle 3 – 321 – 252 – 250 – 248 – 247 – 249 – 335 – 82.

X SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO RIFIUTI E BONIFICHE

PROT. N. 781/RI.BO.

SIRACUSA, 05 MAGGIO 2017

PARERE AI FINI DELL'ISCRIZIONE IN PROCEDURA SEMPLIFICATA DELLA DITTA TURLÀ ROSARIO DI ROSOLINI AI SENSI DELL'ART. 216, COMMA 3, DEL D. LGS. 152/06

In riferimento all'istanza relativa alla richiesta di iscrizione per lo svolgimento di attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai fini della comunicazione ai sensi dell'art. 216, comma 3, del D.Lgs. 152/06, trasmessa via PEC dal Servizio "Tutela Ambientale", in data 13 aprile 2016, ed integrata con ulteriore documentazione, avanzata dalla ditta Turlà Rosario di Rosolini ed esaminata la documentazione allegata alla stessa, questo ufficio esprime parere favorevole e ritiene quanto segue:

- A- di prendere atto della richiesta di iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi, di cui all'art. 216, comma 3, per i punti R5 e R13, dell'allegato C, del D. Lgs. 152/06;
- B- di assegnare alla ditta Turlà Rosario, con sede legale in via Ten. Savarino n. 32 e dell'impianto in C.da Tagliati, n. 21, nel comune di Rosolini, il n. 135 del Registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi;
- C- la ditta, tuttavia, è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:
 - 1) come previsto dall'allegato 1, sub-allegato 1 e allegato 4, sub-allegato 1, del D.M. 186/06, la ditta dovrà svolgere l'attività di recupero dei rifiuti per le tipologie ed i quantitativi indicati nel prospetto allegato che costituisce parte integrante del seguente provvedimento;
 - 2) considerato che la ditta non risulta essere in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità ex art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nell'allegato IV, punto 7, lettera z.b) del D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008. Pertanto la stessa, nelle fasi di operazioni di recupero R5, non dovrà superare le quantità di 10 t/g di rifiuti;
 - 3) per quanto attiene alle caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti e le relative destinazioni finali, la ditta dovrà espressamente attenersi a quanto previsto nell'allegato 1 del D.M. 186/06, così come riportato nel prospetto allegato;
 - 4) i rifiuti in entrata all'impianto devono avere provenienza e caratteristiche conformi a quanto previsto dal D.M. 05/02/98, come modificato dal D.M. 186/06, e sugli stessi devono essere eseguite ove previste, le analisi di caratterizzazione ai sensi dell'art. 8 del citato D.M. 05/02/98, nonché il test di cessione, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 05/02/98 come modificato dal D.M. 186/06. Inoltre, il test di cessione deve essere effettuato secondo le modalità stabilite dall'allegato 1 del D.M. 186/06 per le tipologie e le attività di recupero richieste e comunque su tutto il materiale recuperato.


La Materia Prima Seconda (*End of Waste*) ottenuta dall'attività di recupero R5, deve avere caratteristiche conformi a quanto previsto dall'allegato 1 al D.M. 05/02/1998, come modificato dal D.M. 186/2006, alla voce "*Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti*"

- 5) le attività di gestione e manutenzione che interessano l'impianto, devono svolgersi in conformità alle norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
 - 6) i rifiuti in ingresso, dopo la fase di recupero R13, qualora non potessero essere recuperati con le operazioni previste dallo stesso impianto, devono essere conferiti presso impianti autorizzati anche per le operazioni di recupero successive alla messa in riserva;
 - 7) per i rifiuti di cui all'Allegato 1, suballegato 1, del D.M. 05/04/2006 n. 186, il passaggio tra i siti adibiti all'operazione di recupero R13 "Messa in Riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica del rifiuto;
 - 8) la ditta dovrà tenere i registri di carico e scarico opportunamente vidimati, con le modalità di cui all'art. 190, comma 1, del D. Lgs. 152/06 e alla presentazione del MUD ai sensi della normativa vigente;
 - 9) per gli anni successivi a quello in corso, il versamento del diritto di iscrizione annuale, di cui al D.M. 350/98, dovrà essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
 - 10) i rifiuti che, pur sottoposti alle operazioni di recupero, non dovessero avere le caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore, rientrano ancora pienamente nel campo di applicazione della disciplina di cui alla parte IV del D. Lgs. 152/06;
 - 11) la ditta è onerata a presentare un report, con cadenza annuale entro il mese di aprile di ciascun anno, riportando tutte le informazioni relative alla gestione dell'attività di recupero, con particolare riferimento alla provenienza dei rifiuti gestiti dall'impianto e alla destinazione dei materiali derivanti dalle operazioni di recupero.
- D- Devono essere tenuti ben distinte ed univocamente individuabili con opportuna cartellonistica identificativa le aree ed i flussi dei rifiuti da sottoporre a recupero e dei materiali provenienti da cava sottoposti ad attività di frantumazione.
- E- Relativamente alla gestione delle acque meteoriche incidenti sulle aree dell'impianto di recupero, si rimanda al parere di competenza degli Uffici preposti ai sensi dell'art. 40 della L.R. 27/86 e art. 113 del D. Lgs. 152/06 per gli eventuali scarichi.

Sono fatte salve le ulteriori ed eventuali autorizzazioni di competenza di altri Uffici, Enti o Organi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RI.BO.

(Ing. D. Sole Greco)



DITTA "TURLA' ROSARIO" - Rosolini - SR

TIPOLOGIA	CODICE RIFIUTO	ATTIVITA' DI RECUPERO		QUANTITA' ANNO TONN/A
		PARAGRAFO D.M. 05/02/98 come modificato dal D.M. 05/04/06 n. 186	OPERAZIONI DI RECUPERO ALLEGATO C PARTE IV D.LGS. 152/06	
PARAGRAFO D.M. 05/02/98 come mod. dal D.M. 05/04/06 n. 186				
7.1 rif. constit. da laterizi,intonaci e conglomerati di cem. arm. e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestr. arm. prov. da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, privi di amianto	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904] [200301]	7.1.3 a) c)	R 5	860
7.1 rif. constit. da laterizi,intonaci e conglomerati di cem. arm. e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestr. arm. prov. da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, privi di amianto	[101311] [170101] [170102] [170103] [170107] [170802] [170904] [200301]	7.1.3	R 13	860
7.2 rifiuti di rocce di cave autorizzate	[010399] [010408] [010410] [010413]	7.2.3 b) d) f)	R 5	900
7.2 rifiuti di rocce di cave autorizzate	[010399] [010408] [010410] [010413]		R 13	900
7.6 conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	[170302] [200301]	7.6.3 b) c)	R 5	340
7.6 conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	[170302] [200301]		R 13	340
7.31-bis terre e rocce di scavo	[170504]	7.31-bis.3 c)	R 5	895
7.31-bis terre e rocce di scavo	[170504]		R 13	895
		Totale R 13 2.995		
		Totale R 5 (*) Totale R 5 2.995		
		TOTALE ATTIVITA'		5.990

(*) Attività di recupero R5: max 10 t/g

IL CAPO SETTORE
(Ing. D. MORELLO)

ALLEGATO "C"

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il presente allegato è composto da n. 6 fogli compreso il frontespizio ed è costituito dai pareri, con prescrizioni, rilasciati dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Servizio 3 D.R.S n. 932 dell'11/09/2009 e dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente UOB A.2.5. Ufficio Territoriale Ambientale (U.T.A.) Siracusa prot. 32470 del 03/05/2017, alla Ditta Turlà Rosario S.r.l. – sede legale a Rosolini (SR) via Ten. Savarino n. 32, sito dell'attività di trattamento e recupero rifiuti a Rosolini (SR) C/da Tagliati, foglio 42 p.lle 3 – 321 – 252 – 250 – 248 – 247 – 249 – 335 – 82.

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE

DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE

Servizio 3 - Prevenzione dall'Inquinamento Atmosferico

Unità Operativa 3.1 – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera

72855

29 SET. 2009

Prot.

del

Oggetto: Notifica D.R.S. n. 932 del 11.09.2009 – Ditta Turlà Rosario – Rosolini (SR) - Art. 269 D. Lgs. 152/06.

RACC. A/R



Ditta Turlà Rosario
Via Tenente Savarino, 44
ROSOLINI (SR)

Ufficio di Segreteria della C.P.T.A.
Via Montedoro, 2
SIRACUSA

Provincia Regionale di SIRACUSA
XII Settore - Servizio Tutela Aria
Via Malta, 106
SIRACUSA

D.A.P. Siracusa
Via Bufardeci, 22
96100 SIRACUSA

Comune di
ROSOLINI (SR)

Gazzetta Ufficiale
Regione Siciliana
Via Caltanissetta n. 2
PALERMO

A tutti gli effetti di legge, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, si notifica agli Enti e alla Ditta in indirizzo, ognuno per le proprie competenze ed obblighi, il Decreto del Dirigente Responsabile del Servizio 3 del Dipartimento Territorio dell'Assessorato Regionale al Territorio ed Ambiente n. 932 del 11.09.2009.

Alla Ditta in indirizzo si trasmettono n. 1 copia del Decreto e n. 1 copia degli elaborati in esso elencati.

Alla Gazzetta della Regione si trasmette anche n. 3 estratti affinché provveda alla pubblicazione.



Collaboratore
(Ing. Enzo La Rocca)



L'Istruttore Difettivo
(p. i. Maurizio Valenti)



D.R.S. n. 932

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO 3 "TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO"

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge Regionale n. 2 del 10/04/1978;
Vista la Legge Regionale n. 39 del 18/05/1977;
Vista la Legge Regionale n. 78 del 04/08/1980;
Visto il Decreto Presidente della Repubblica n. 203 del 24/05/1988;
Vista la Legge n. 288 del 4/08/1989;
Visto il D.A. n. 409/17 del 14/07/1997 relativo all'attività di controllo per il contenimento delle emissioni diffuse;
Visto il D.M. 5 febbraio 1998, relativo alle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi;
Visto il D.A. n. 31/17 del 25/01/1999, col quale sono stati individuati i contenuti della relazione di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;
Visto il D.M. del 25/08/2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88";
Visto il D.A. n. 232/17 del 18/04/2001 recante direttive per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
Visto il D.M. 20 settembre 2002 "Attuazione dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico";
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Considerato che il sopra citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con la Parte V ("Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera") ha sostituito ed abrogato il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
Visto l'articolo 271, comma 4, del sopra citato D. Lgs. 152/06, secondo il quale i piani e i programmi previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto e dalla normativa di cui al comma 3 purché ciò risulti necessario al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria;
Vista la Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3, prot. n.19291 del 30/12/03;
Visto il D.M. 5 aprile 2006, n. 186 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998);
Visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Sicilia n. 15994 del 02/10/06;
Visto il parere dell'Avvocatura dello Stato n. 12084 del 08/03/07;
Visto il D.A. n. 76/GAB del 27/04/07 con il quale vengono trasferite competenze dal Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente all'ufficio speciale " Aree ad elevato rischio di crisi



- ambientale”;
- Visto** il D.D.G. n. 365 del 07/05/2007 di modifica del funzionigramma del Dipartimento Territorio ed Ambiente;
- Visto** il D.A. 175/GAB del 09/08/07 che detta nuove disposizione in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel Territorio della Regione Siciliana;
- Visto** il D.A. 176/GAB del 09/08/07, con il quale è stato approvato il *Piano regionale di coordinamento della qualità dell'aria ambiente* ai fini del conseguimento, sul territorio regionale, dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria, in linea con quanto previsto dalla vigente normativa di settore;
- Visto** il D. A. n. 197 /GAB del 12/09/07 con il quale sono stati sospesi gli effetti del D.A. n.76/GAB del 27/07/07;
- Visto** il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale);
- Vista** l'istanza datata 04/11/08, assunta al protocollo dell'ufficio di Segreteria della C.P.T.A. di Siracusa con n. 1368 del 19/12/08, con la quale la Ditta Turlà Rosario, con sede legale nel Comune di Rosolini (SR), via Tenente Savarino 44, ha fatto domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di frantumazione, recupero e commercializzazione di inerti non pericolosi provenienti da attività di demolizioni, presso l'impianto sito nel Comune di Rosolini (SR) C.da Tagliati;
- Visti** gli atti e gli elaborati progettuali allegati alla domanda di autorizzazione e di seguito elencati:
- schema informativo generale inquinamento atmosferico (**Allegato 1**);
 - relazione tecnica (**Allegato 2**);
 - stralcio di mappa IGM 1:25.000 e stralcio planimetrico catastale scala 1:2000(**Allegato 3**);
 - planimetria generale scala 1:600 (**Allegato 4**);
 - planimetria catastale e situazione di progetto (**Allegato 5**);
- Visto** il verbale della conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 269, comma 3, del D. Lgs. 152/06 in data 20/05/09;
- Visto** il parere favorevole della C.P.T.A. di Siracusa del 03/02/09, trasmesso con nota n. 0114 del 04/02/09, nota prot. in ingresso di questo assessorato n. 12418 del 10/02/09 (**Allegato 6**);
- Visto** il parere favorevole del Comune di Rosolini (SR), prot. n. 17237 del 01/06/09, nota prot. in ingresso di questo assessorato n. 44631 del 15/06/09;
- Vista** la certificazione prodotta dal tecnico incaricato dalla ditta, nota prot. in ingresso di questo assessorato n. 50992 del 30/06/09, nella quale si dichiara che la zona su cui sorge l'impianto in oggetto non ricade in zona S.I.C., o Z.P.S.;
- Vista** la certificazione della ditta del 20/07/2009, ed acquisita al protocollo dello scrivente assessorato con n.58349 del 27/07/2009, nella quale il tecnico incaricato dalla ditta dichiara che l'impianto in oggetto non rientra fra le attività soggette alle procedure di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e/o fra le attività per cui è prevista la Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, ovvero fra le attività soggette a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- Considerato** che la ditta ha trasmesso la documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla Circolare del Dipartimento Regionale Finanze e Credito n. 3;
- Ritenuto** di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione richiesta;
- Ritenuto** di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;



DECRETA

Art. 1 – E' concessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, del D. Lgs. 152/06, alla Ditta Turlà Rosario, con sede legale nel comune di Rosolini (SR), via Tenente Savarino 44, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di frantumazione, recupero e commercializzazione di inerti non pericolosi provenienti da attività di demolizioni, presso l'impianto sito nel Comune di Rosolini (SR) C.da Tagliati;

Gli atti e gli elaborati progettuali approvati, e in premessa elencati, costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2 – L'autorizzazione di cui all'articolo precedente ha una durata di quindici anni a partire dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo della presente autorizzazione, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06.

Art. 3 – L'autorizzazione di cui all'art. 1 è concessa nel rispetto delle prescrizioni di cui all'elenco seguente:

- la zona di messa in riserva dei rifiuti dovrà essere opportunamente impermeabilizzata;
- dovrà essere realizzato un sistema di contenimento delle emissioni nella fase di frantumazione e selezione, con le seguenti caratteristiche:
 - il punto di carico del frantoio dovrà essere coperto su tre lati e superiormente, lasciando aperto il solo fronte di carico;
 - la vibrovagliatura dovrà essere effettuata in zona resa confinata con pannelli, possibilmente afoni, e l'introduzione del materiale per la stessa operazione dovrà essere effettuata tramite cuffia;
 - la movimentazione del materiale, per i passaggi sui nastri trasportatori, dovrà avvenire con dispositivi di riduzione della velocità di caduta;
 - i nastri trasportatori dovranno essere carterizzati;
 - i punti di uscita dei nastri trasportatori dovranno prevedere la presenza di deflettori oscillanti;
- dovrà essere realizzato un sistema di contenimento delle emissioni diffuse tramite umidificazione dei piazzali e del materiale stoccato; i cumuli di materiale inerte e la zona di movimentazione dovranno essere bagnati tramite un impianto di umidificazione con ugelli regolati da un timer, che possa essere avviato anche manualmente;
- la zona di movimentazione dei materiali deve prevedere la creazione di una area asfaltata o con manto erboso, il tutto su adeguato sottofondo;
- è fatto divieto di creazione di cumuli o di materiale grezzo e lavorato entro 3 metri dalla zona di recinzione; i cumuli in ogni caso dovranno essere a distanza tale da garantire che la base non tocchi il limite perimetrale;
- deve essere prevista la piantumazione di essenze arboree resistenti ed a vegetazione fitta lungo l'intero perimetro dell'impianto;
- i mezzi utilizzati per il trasporto dei materiali dovranno essere dotati di sistemi di contenimento delle emissioni diffuse (copertura con teloni, ecc.) ed essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente;
- dovranno essere rispettati i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in



cui insiste l'impianto;

- lo smaltimento dei rifiuti prodotti dovrà essere effettuato nell'osservanza di tutte le prescrizioni vigenti in materia.

Per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, nonché quelle in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide, dovranno essere rispettate le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V, della Parte V, del D. Lgs. 152/06.

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si rimanda agli elaborati ad esso allegati, alle prescrizioni di cui al parere della C.P.T.A. di Siracusa nella seduta del 03/02/09, (Allegato 6), e ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. 152/06 e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia.

Art. 4 – La Ditta dovrà, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dare apposita comunicazione all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Servizio 3, alla Provincia Regionale, al D.A.P. ed al Sindaco territorialmente competente.

Nei dieci giorni successivi alla messa a regime, la Ditta provvederà ad effettuare misure rappresentative delle emissioni del ciclo produttivo degli impianti in questione; dette misure devono essere effettuate nell'arco dei dieci giorni, almeno due volte ed in giorni diversi.

I dati relativi alle emissioni di cui al comma precedente devono essere comunicati agli enti di cui sopra.

Salvo diversa indicazione da parte della Ditta la data di messa a regime coincide con la messa in esercizio. In ogni caso, in relazione alla tipologia di impianti in questione, la messa a regime non può essere stabilita oltre il termine massimo di gg. 10 dall'avvio dell'esercizio e tali date dovranno essere esplicitamente indicate nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D. Lgs. 152/06, in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione la ditta dovrà informare tempestivamente (fax; e-mail, ecc) il Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente – Servizio 3, la Provincia Regionale ed il DAP competenti per territorio.

Art. 5 – Per il controllo delle emissioni diffuse si prescrive il rispetto di quanto previsto al D.A. Territorio e Ambiente n. 409/17 del 14/07/1997.

Gli Organi di controllo, Provincia Regionale e DAP, effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della Ditta.

I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e dovranno comunque essere di riconosciuta validità scientifica (norme UNI, ISO, ecc.).

La Ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (D.A.P. e Provincia) competenti per territorio ed al Servizio 3 di questo Assessorato, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia.

La ditta dovrà presentare agli organi di controllo copia degli allegati progettuali del presente provvedimento, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo.

E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.


Art. 6 – La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, fatta salva ogni altra autorizzazione, parere e/o nulla-osta previsti dalla normativa vigente.

Art. 7 – Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso

straordinario, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il presente Decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per esteso nel sito internet di questo Assessorato.

Palermo 11 SET. 2009





REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente
Area 2 Coordinamento Uffici Territoriali dell'Ambiente
UOB A.2.5: Ufficio Territoriale Ambientale (U.T.A.) Siracusa

Protocollo n. 32470 del - 3 MAG. 2017 - Rif. Prot. n.

Oggetto: AUA – D.P.R. n. 59/2013. – Ditta TURLA' ROSARIO S.r.l. istanza di autorizzazione unica ambientale, relativamente all'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti, sito in Contrada Tagliati s.n.c. Rosolini (SR). **Parere per la Conferenza dei Servizi Tenutasi il 20/12/2016**

Al SUAP Comune di Rosolini
suap@pec.comune.rosolini.sr.it

All' ARPA Sicilia Struttura U.O.C.
Siracusa
arpasiracusa@pec.arpa.sicilia.it

Al Libero Consorzio Comunale di Siracusa
autorizzazioneunicaambientale@pec.provincia.siracusa

Al Responsabile del Servizio Rifiuti e Bonifiche
Rifiuti.bonifiche@pec.provincia.siracusa

Al Servizio 2 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Palermo
servizio2.dra@pec.territorioambiente.it

Alla ditta Turlà Rosario Rosolini
s.dilorenzo@epap.sicurezzapostale.it

Lo scrivente trasmette, di seguito, il parere di competenza, relativo alla Ditta in oggetto.

1 Istanza AUA – Iter amministrativo

Il SUAP Comune di Rosolini, ha fatto pervenire Pec con allegata istanza corredata dalla documentazione inoltrata dalla Ditta "TURLA' ROSARIO s.r.l."

La Provincia Regionale oggi Libero Consorzio Comunale – 10° Settore – Ecologia, ha trasmesso copia della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 20/12/2016;

La Ditta TURLA' ROSARIO s.r.l., è autorizzata alle emissioni in atmosfera con Decreto D.R.S. n° 932 del 11/09/2009;

2 Contenuto Istanza AUA

Chiede il rilascio dell'AUA per:

- Autorizzazione a prosecuzione alle emissioni in atmosfera;
- Autorizzazione allo scarico acque reflue;

3 Attività della Ditta

La Ditta "TURLA' ROSARIO s.r.l." svolge la propria attività di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi.

Le materie prime utilizzate sono inerti da committenti terzi in quantità di circa 3.500 tonn/anno.

I prodotti finiti sono costituiti da realizzazione e commercializzazione di pietrisco, sabbia, conglomerati cementizi e bituminosi e malte;

4 Schema Blocchi processo produttivo

Le fasi principali sono :

- Rifiuto in ingresso
- Accettazione rifiuto conforme e allontanamento rifiuto non conforme;
- Messa in riserva;
- Separazione frazioni estranee (plastica metalli...) e smaltimento verso terzi;
- Lavorazione e frantumazione;
- Commercializzazione dei prodotti finiti;

5 Ciclo produttivo .

L'inerte stoccato in apposita area e selezionato con cura per individuare ed allontanare i rifiuti non processabili, gli inerti selezionati vengono avviati al frantoio semovente per essere ridotti in brecciolino e sabbia, stoccaggio finale in cumuli per la successiva commercializzazione.

L'impianto semovente piazzato su terreno di proprietà è dotato di un sistema autonomo di nebulizzazione di acqua, e lungo tutto il ciclo produttivo saranno posizionati sistemi di bagnatura automatizzati, i macchinari sono opportunamente cofanati ed i cumuli di stoccaggio saranno anch'essi dotati di sistemi di bagnatura automatizzati, perimetralmente all'area di lavorazione esiste piantumazione di alberi, il tutto per il contenimento delle emissioni diffuse.

6 Punti di emissione

Sono presenti emissioni diffuse nelle fasi di movimentazione, frantumazione e stoccaggio.

7 Norme di riferimento dichiarate

Si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 152/2007 allegati alla parte quinta: Allegato V Parte I.

8 Parere

Esprime parere favorevole

9 Prescrizioni:

L'autorizzazione è concessa nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni.

La ditta dovrà provvedere:

- a caratterizzare i nastri trasportatori;
- a dotare il frantoio di un sistema di abbattimento ad umido, tale da non dar luogo ad emissioni diffuse;
- ad inumidire i piazzali in modo da evitare la diffusione delle polveri per il passaggio dei mezzi gommati;
- ad inumidire regolarmente il materiale stoccato, soprattutto nelle giornate particolarmente ventose;
- ad asfaltare le aree di movimentazione o, in alternativa, ad inumidire i piazzali in modo da evitare la diffusione delle polveri per il passaggio dei mezzi gommati,
- alla piantumazione di essenze arboree resistenti ed a vegetazione fitta nell'intero perimetro dell'impianto;
- rispettare i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste;

- effettuare lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'osservanza di tutte le prescrizioni vigenti in materia.

Gli umidificatori dovranno essere temporizzati e regolati automaticamente.

E' fatto divieto di creazione di cumuli o di materiale lavorato entro 3 metri dalla recinzione.

Le emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti devono rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V della parte quinta del D. Lgs. 152/06.

Il posizionamento dell'impianto di frantumazione e vagliatura e dei cumuli di materiale stoccato dovrà corrispondere a quello descritto nel progetto approvato.

Per quanto non espressamente indicato nella parte descrittiva del presente provvedimento, si rimanda agli elaborati ad esso allegati e ai contenuti del D. Lgs. 152/06.

Gli Organi di controllo, Libero Consorzio già Provincia Regionale e S.T. A.R.P.A., effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della Ditta.

La Ditta dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (S.T. A.R.P.A. e Libero Consorzio già Provincia Regionale) competenti per territorio ed al Servizio 2 di questo Assessorato, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia.

E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore;



Il Dirigente dell'UOB A.2.5
(Dott. Francesco Moscazzza)

	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on line del Libero Consorzio Comunale di Siracusa</p> <p>dal 31 MAG. 2017 al 14 GIU. 2017</p> <p>col n. del Reg. pubblicazioni</p> <p>L'addetto alla pubblicazione    Segretario Generale</p>
--	--

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N.

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA.

che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal

al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

L'addetto alla pubblicazione

.....

Il Segretario Generale

.....